

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina - Piazza Angelo Celli, 3 - 04100 Latina
Tel 0773/693665 - Fax 0773/489131 - info@ordinemedicilatina.it - www.ordinemedicilatina.it

"Informativa trattamento dati personali neoiscritti ex art. 13 D.Lgs 196/03"

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) desidero informarla che:

- i dati personali da Lei forniti o acquisiti nell'ambito dei rapporti con Voi intercorrenti, ha per finalità:
 - a) la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo professionale dei Medici Chirurghi e dell'Albo degli Odontoiatri ai sensi del DPR 221/1950;
 - b) attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli iscritti;
 - c) attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
- il trattamento dei dati conferiti avviene nel rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti cartacei ed informatici idonei a tutelare la Sua sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle misure minime previste dal D. Lgs 196/03. Tale trattamento consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, consultazione, elaborazione, estrazione, selezione, raffronto, utilizzo, cancellazione dei dati stessi;
- il conferimento dei dati personali richiesti (ad esclusione dei recapiti telefonici, di posta elettronica e di quant'altro espressamente indicato come facoltativo) è obbligatorio, in quanto una loro mancata o parziale comunicazione impedirebbe di adempiere ai compiti istituzionali dell'Ente;
- i dati obbligatori forniti o acquisiti nel corso del rapporto saranno diffusi nelle misure e nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R 5 aprile 1950, n. 221 (e sue successive modifiche ed integrazioni), dall'art. 61 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dai provvedimenti emanati dall'Autorità del Garante della Privacy e dall'apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine con delibera n.07/106 del 24 settembre 2005, d'ora in poi chiamato "Regolamento"; gli stessi saranno comunicati agli Enti ed alle Istituzioni aventi diritto sempre nel rispetto della normativa vigente, come riportato nel Regolamento. Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.Lgs.196/2003 i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, che devono essere inseriti nell'Albo professionale in conformità al D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi anche mediante rete di comunicazione elettronica, come meglio specificato nel Regolamento;
Al fine di garantire all'iscritto all'Albo uno strumento di riconoscimento che possa essere esibito in caso di necessità, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, ha previsto la realizzazione di una card con foto, che sarà presente anche sul web ed in particolar modo sui seguenti siti: www.doctoridcheck.eu e www.europedoctor.eu (medico chirurgo) e www.dentistidcheck.eu e www.europedentist.eu (odontoiatra);
- i dati facoltativi forniti o acquisiti nel corso del rapporto non saranno comunicati all'esterno se non espressamente autorizzati dall'interessato;
- l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina con sede operativa in Latina, Piazza Angelo Celli 3, è il titolare del trattamento;
- Pasquale Milo (Segretario dell'Ordine) e Antonella Cappabianca (dipendente amministrativa dell'Ordine) sono stati nominati Responsabili del trattamento dei dati;
- i dati conferiti saranno trattati da personale incaricato, nominato direttamente dai Responsabili del Trattamento, nei limiti della funzione espletata;
- i dati personali possono essere trasferiti a Paesi aderenti all'Unione Europea nell'ambito delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

La informo, altresì, che l'art. 7 del D.Lgs.196/2003 riconosce all'interessato il diritto di:

- chiedere la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano,
- avere informazioni sul trattamento dei medesimi,
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati personali, trattati in violazione di legge,
- di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Tale diritto può essere esercitato rivolgendo un'istanza al titolare o al Responsabile del trattamento Incaricati.

**Il Presidente
Giovanni Maria Righetti**

**" DICHIARAZIONE DI CONSENSO IN QUALITA' DI INTERESSATO
AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI "**

Il/la sottoscritto/a interessato/a, presa visione dell'informativa al trattamento dati personali di cui a pagina 1 del presente modulo, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero ed informato consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali come risultanti dalla presente informativa.

Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.

L'INTERESSATO: Nome _____ Cognome _____

Firma _____ Latina, _____

Allegato: Regolamento di individuazione dei criteri per la comunicazione e la diffusione dei dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari) relativi agli iscritti agli albi dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina, emanato ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 61 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Regolamento

Regolamento di individuazione dei criteri per la comunicazione e la diffusione dei dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari) relativi agli iscritti agli albi dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina, emanato ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 61 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

(approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n.07/106 del 24 settembre 2005)

Art. 1

L'Ordine, preso atto che gli albi professionali sono ispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti agli albi stessi, definisce con il presente regolamento, in ottemperanza agli articoli 19 e 61 del D.Lgs 196/2003, la comunicazione e la diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari degli iscritti agli albi.

Art.2

Si premette che per comunicazione e diffusione dei dati personali degli iscritti agli albi dell'Ordine si intende quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs 196/2003:

"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

Art. 3

I dati personali degli iscritti sono quelli che devono essere inseriti nell'albo in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

Tali dati possono essere integrati con ulteriori dati personali, pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, così come meglio precisato all'art. 6 del presente regolamento.

Ai sensi del comma 2 dell'art.61 del D.Lgs 196/2003, rientra nei dati personali da poter comunicare e diffondere quello riguardante l'esistenza di provvedimenti disciplinari di sospensione dall'esercizio della professione, sempre che il provvedimento sia divenuto definitivo, ma non il provvedimento nella sua integralità.

L'esistenza e l'esito del provvedimento di sospensione possono essere comunicati a soggetti privati che abbiano presentato un esposto, ferma restando, peraltro, l'applicazione nel caso concreto delle disposizioni della legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 4

L'Ordine, ai sensi comma 2 dell'art.19 del D.Lgs 196/2003, comunica i dati personali contenuti negli albi ai soggetti pubblici se previsto da una norma di legge o di regolamento.

In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

La comunicazione a privati o a enti pubblici economici e la diffusione, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs 196/2003, sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Agli aventi diritto a ricevere tale comunicazione l'Ordine può chiedere l'informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs 196/2003.

L'Ordine comunica o diffonde i dati personali contenuti negli albi anche mediante reti di comunicazione elettronica ai sensi del comma 2 dell'art.61 del D.lgs 196/2003.

Art. 5

L'Ordine, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, entro il mese di febbraio di ogni anno provvede alla stampa e alla pubblicazione degli albi.

Una copia degli albi è inviata mediante rete di comunicazione elettronica alle autorità di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali degli iscritti a chi ne ha interesse avviene mediante consultazione di una copia degli albi disponibile su supporto cartaceo presso gli uffici dell'Ordine.

La diffusione dei dati personali degli iscritti contenuti negli albi, ad eccezione del domicilio, avviene, altresì, tramite pubblicazione sul sito internet della F.N.O.M.C.eO.

Data Em.	16/06/2010	Mod.	A11	Rev.	00	Pagina 3/6
----------	------------	------	-----	------	----	------------

Regolamento

Art. 6

L'Ordine, su richiesta del singolo iscritto, può integrare i dati riportati sull'Albo con i recapiti telefonici, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del professionista; ciò in ottemperanza al comma 3 del citato art. 61 D.Lgs 196/2003, che stabilisce che l'Ordine o Collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo, che vi ha interesse, integrare i dati obbligatoriamente previsti con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.

Art. 7

L'Ordine, in ottemperanza al comma 4 dell'art. 61 del D.Lgs 196/2003, su esplicita richiesta scritta degli iscritti, può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

A tale scopo i dati degli iscritti, che ne abbiano dato espressa autorizzazione scritta, vengono raccolti in un apposito indirizzario che sarà fornito ai terzi richiedenti, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) la richiesta di indirizzario indichi esplicitamente lo svolgimento dei fini per i quali sarà realizzato il trattamento dei dati;
- b) alla richiesta sia allegato il materiale che sarà effettivamente oggetto di spedizione;
- c) il responsabile del trattamento si impegni espressamente a non utilizzare i dati forniti per fini diversi da quelli indicati e che effettui, inoltre, il trattamento dei dati nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 196/2003.

L'Ordine valuterà:

- a) la conformità della richiesta ai requisiti indicati nel precedente comma;
- b) la conformità delle iniziative al decoro e alla dignità della professione ed il loro fondamento scientifico.

Sempre a richiesta dell'interessato, l'Ordine potrà fornire a terzi altre informazioni supplementari, ad esempio relative a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'Albo.

L'Ordine potrà valutare la possibilità di richiedere una cifra di indennizzo del lavoro di predisposizione dei dati da inviare.

L'Ordine può accogliere la richiesta di terzi volta a far pervenire agli iscritti materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari per i quali ha concesso il patrocinio e che reputa rilevante ai fini dell'aggiornamento professionale degli iscritti. In tali casi, l'Ordine cura in proprio la trasmissione del materiale, ponendo a carico dei richiedenti gli eventuali oneri per la spedizione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO (D.Lgs 196/2003)

Art. 7

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8

Esercizio dei diritti

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
 - a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
 - b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
 - c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
 - d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
 - e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
 - f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
 - g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
 - h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Art. 9

Modalità di esercizio

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Data Em.	16/06/2010	Mod.	A11	Rev.	00	Pagina 5/6
----------	------------	------	-----	------	----	------------

DIRITTI DELL'INTERESSATO (D.Lgs 196/2003)

Art. 10

Riscontro all'interessato

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
 - a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
 - b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su un o speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.